

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2691

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
**(CIAMPI)**

DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
**(SAVONA)**

E DAL MINISTRO DEL TESORO  
**(BARUCCI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
**(SPAVENTA)**

CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
**(DIANA)**

CON IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE  
**(COSTA)**

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA  
**(FABBRI)**

CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ  
**(GARAVAGLIA)**

CON IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI  
**(RONCHEY)**

E CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ  
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA  
**(COLOMBO)**

—

Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993,  
n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia

---

*Presentato il 20 maggio 1993*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — Le esigenze che il precedente Governo aveva inteso affrontare con l'emanazione del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, sugli interventi urgenti in favore dell'economia sono ovviamente tutte ancora presenti e pressanti nel momento in cui il decreto ha cessato di operare, per la mancata conversione nel termine costituzionale.

Il Governo si vede per questo impegnato a riproporre il provvedimento di urgenza per reintrodurre le norme ritenute a carattere prioritario a sostegno del sistema produttivo.

Il testo precedente è stato integrato con alcune norme ritenute indispensabili al fine di aumentare l'effetto di sostegno. Non si è mancato altresì di utilizzare i suggerimenti che sono emersi dal dibattito parlamentare durante l'esame del disegno di legge di conversione del precedente decreto-legge. Non sono stati riprodotti gli emendamenti che sono apparsi in contrasto con i limiti costituzionali dei provvedimenti di urgenza adottati dal Governo, quali quelli che prevedono la delega per l'esercizio della funzione legislativa, nonché quelli per i quali non si è riscontrata una idonea copertura finanziaria.

Come è stato già esposto nella relazione ad illustrazione del disegno di legge per la conversione del precedente analogo provvedimento di urgenza, il Governo intende in primo luogo svolgere una rilevante ed immediata azione di sostegno al settore delle piccole e medie imprese, comprensivo di quelle artigiane, segmento imprenditoriale anch'esso interessato in modo diffuso e massiccio dalla crisi in atto.

Come prima componente, nell'ambito delle azioni urgenti proposte, si collocano gli interventi che incidono sul fattore determinante del credito (Mediocredito, Artigianocassa, « legge Sabatini »).

Seconda componente è rappresentata da provvedimenti atti ad affrontare, sempre in via d'urgenza, un altro aspetto anch'esso indilazionabile per l'attuale assetto del nostro sistema industriale. Si intende riferirsi ai provvedimenti concernenti i processi di ristrutturazione e riconversione dell'apparato produttivo tenuto conto degli ambiti territoriali (aree di crisi), degli aspetti dimensionali (interventi GEPI su imprese di medie dimensioni) e di quelli settoriali (come nel caso dell'industria bellica, interessata e spinta dalle esigenze dei mercati verso radicali fenomeni di riconversione).

A completamento delle disposizioni indicate ed inserite nel decreto-legge, ed in funzione della specifica rilevanza sul piano economico ed occupazionale, si sono inclusi alcuni interventi relativi a specifici settori e volti tra l'altro a sviluppare le attività agricole, potenziare l'offerta turistica, accelerare le procedure di spesa nel campo dei beni culturali ed ambientali.

Di seguito si illustra il contenuto dei singoli articoli che compongono il provvedimento che qui si presenta per la sua conversione in legge.

#### *Articolo 1.*

È prevista la prosecuzione degli interventi statali diretti a favorire l'ammodernamento ed il potenziamento della rete di approvvigionamento idrico del settore agricolo.

*Articolo 2.*

Si prevede (commi 1 e 2) la possibilità di concedere anticipazioni da prelevare su di un fondo costituito presso il Mediocredito centrale: una innovazione, questa, che assume particolare rilievo nell'incoraggiare l'investimento di capitale di rischio nelle piccole e medie imprese, con particolare riguardo a quelle localizzate nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88, nonché nei casi di rilevante squilibrio fra domanda ed offerta di lavoro.

Le anticipazioni sono utilizzate per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di piccole e medie imprese organizzate come società di capitali, riservando ad un provvedimento definito con il concerto dei Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato la facoltà di precisare la durata, le garanzie e le altre condizioni per ottenere la concessione delle anticipazioni.

Con i commi 3, 4 e 5 si provvede a dettare norme dirette ad assicurare l'operatività dell'Artigiancassa, prevedendo tra l'altro una riduzione dei singoli contributi unitari per consentire a parità di risorse disponibili un maggior numero di interventi.

Con il comma 6 si provvede ad integrare con 200 miliardi di lire il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi, sotto forma di crediti di imposta o di contributi in conto capitale, previsti dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317, a favore dell'innovazione nelle piccole imprese.

Con il comma 7, sempre in tema di Artigiancassa, si modifica la norma che regola l'erogazione dei contributi per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, coordinando la distribuzione territoriale con le prescrizioni, più aderenti alla disciplina CEE, contenute nel decreto sugli interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

Con i commi 8 e 9 si provvede all'adeguamento della definizione di piccola e media impresa da utilizzare per la concessione di agevolazioni previste dalle normative vigenti, in linea con la disciplina comunitaria in merito agli aiuti di Stato.

Con il comma 10 si provvede all'integrazione per l'importo complessivo di 200 miliardi di lire, equamente ripartiti negli anni 1994 e 1995, del Fondo contributi nell'acquisto di macchine utensili da parte di piccole e medie imprese (legge 28 novembre 1965, n. 1329, cosiddetta « legge Sabatini »).

Con i commi 11 e 12 sono disciplinate le procedure di attuazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutturali relative agli insediamenti produttivi gestiti dai consorzi di sviluppo industriale, ai quali è estesa l'applicazione della normativa in materia di società per azioni.

I commi 13, 14 e 15 sono diretti sostanzialmente a rendere compatibili con i principi comunitari gli interventi previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 19, in favore delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto.

Premesso che con decisione 91/500/CEE della Commissione, del 28 maggio 1991 – successiva alla predetta legge n. 19 – la CEE ha dichiarato inammissibili alcuni interventi della specie di quelli in argomento, per violazione del Trattato di Roma, si rende necessario modificare alcune delle disposizioni di cui alla stessa legge n. 19, nel senso di conferire le risorse alla regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 50 del suo statuto, nonché di puntualizzare gli interventi di competenza della regione Veneto.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto riveste mero carattere normativo.

*Articolo 3.*

Si dispone il rifinanziamento del Fondo di cui alla legge 1° ottobre 1975, n. 517, relativo al credito agevolato al commercio. Si tratta di un rifinanziamento che certamente non è sufficiente a soddisfare tutte le esigenze determinabili

sulla base delle domande presentate dagli interessati, ma che tuttavia, potrà essere utilizzato per proseguire nell'approvazione delle domande secondo l'ordine di priorità a suo tempo prefissato, sentite le regioni.

#### Articolo 4.

Si prevede un rifinanziamento del Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio, istituito con l'articolo 3-*octies* del decreto-legge n. 9 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 1987. Rifinanziamento quanto mai opportuno, tenuto conto della specifica finalizzazione del Fondo all'innovazione tecnologica, all'assistenza tecnica e alla qualificazione professionale per le imprese del commercio, che consentirà di soddisfare gran parte delle richieste di contributo presentate.

#### Articolo 5.

Ai commi da 1 a 6 viene disposto il rifinanziamento dell'attività della GEPI S.p.a. per consentire l'attuazione di progetti di nuove iniziative già definiti dalla stessa GEPI e per intervenire con efficacia e tempestività nella risoluzione dei problemi connessi alla ristrutturazione ed alla riconversione dell'apparato produttivo nei territori del Mezzogiorno e nelle zone in declino industriale del Centro-Nord e per fronteggiare l'emergenza occupazionale in atto.

I criteri e le modalità di utilizzo dei fondi autorizzati con il decreto-legge sono definiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative dell'occupazione, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e sono previamente comunicati alla Commissione CEE.

Al comma 7 viene autorizzata la prosecuzione per tutto il 1993 degli interventi straordinari della GEPI in Sicilia, disponendo una proroga per dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori interessati ai predetti interventi e provvedendo al relativo rifinanziamento.

#### Articolo 6.

Sono previste alcune misure che in modo diretto o indiretto sono riconducibili alla situazione venutasi a determinare per effetto del mutato contesto politico internazionale, che, oltre a costringere ad un ripensamento del sistema di difesa nazionale, ha prodotto forti ripercussioni negative sulle imprese industriali che operano nel settore.

In particolare, a seguito del blocco delle forniture di armamenti disposto in applicazione dell'embargo nei confronti dello Stato Irakeno, si è venuta a determinare una precaria situazione finanziaria per alcune aziende che, nell'attuale momento di congiuntura per l'industria nazionale, potrebbe comportare situazioni di difficoltà, con conseguenti riflessi negativi sotto l'aspetto occupazionale, che determinerebbero, in proiezione, maggiori oneri a carico della collettività.

La Marina militare, nel quadro delle attività istituzionali di controllo e vigilanza dei bacini di crisi del Mediterraneo e limitrofi, ha l'esigenza di disporre di una adeguata linea di unità navali.

Al fine di dare soluzione a tali problematiche con l'urgenza che il caso richiede (comma 1), si prevede l'acquisizione da parte dello Stato dei seguenti mezzi e materiali:

quattro unità navali tipo Lupo e relativo supporto logistico;

cinque elicotteri AB 212 e relativo supporto logistico;

munizionamento missilistico e convenzionale.

I predetti mezzi e materiali saranno forniti con le necessarie modifiche per consentirne l'inserimento nella linea operativa e logistica nazionale.

Con il comma 4, sono previste ulteriori misure per il rifinanziamento della legge n. 808 del 1985 in favore dell'industria aeronautica, attraverso cui si renderà possibile fronteggiare la forte crisi che caratterizza tale settore per l'effetto combinato dell'indebitamento della domanda militare e della contrazione di quella civile.

Con il comma 7 viene disposto l'avvio di un programma pluriennale di interventi per la riconversione dell'industria bellica attraverso lo sviluppo delle produzioni in campo civile e duale.

Con il comma 10, infine, viene previsto che parte delle somme derivanti dagli atti di disposizione del patrimonio immobiliare dello Stato, ai sensi del decreto-legge n. 386 del 1991, convertito dalla legge n. 35 del 1992, saranno destinate, fino al limite massimo di 300 miliardi di lire, a fronteggiare le più urgenti esigenze di intervento nel settore della difesa.

#### Articolo 7.

Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 145, estende le procedure di spesa previste per il finanziamento speciale, recato dalla stessa legge, alla realizzazione degli interventi e alle altre spese gravanti sui capitoli ordinari del bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali.

L'applicazione della norma, nel corso dell'esercizio 1992, ha destato alcune perplessità procedurali negli organi di controllo che hanno sostanzialmente vanificato lo sforzo di accelerazione della spesa.

Si ritiene, pertanto, indispensabile abrogare il comma 1 dell'articolo 5 in questione e adottare un nuovo testo che, unificando in un unico articolo le procedure già presenti nella citata legge n. 145 del 1992, ne consenta una chiara applicazione.

La norma introduce nella pianificazione ordinaria anche la possibilità, già prevista nella legge n. 145 del 1992 per il finanziamento straordinario, per i comuni e gli altri enti interessati di proporre all'Amministrazione interventi sui beni culturali. La proposta non è vincolante, ma si ritiene utile acquisirla ai fini di una pianificazione sempre più rispondente alle reali esigenze.

#### Articolo 8.

Viene previsto un differimento di centottanta giorni della entrata in vigore

della normativa di attuazione della direttiva comunitaria sul rilascio delle prescrizioni di prodotti medicinali.

#### Articolo 9.

La disposizione contenuta in tale articolo è intesa a consentire la presenza del Tesoro sui mercati interni ed internazionali con strumenti e formule di mediazione adeguati a quanto già realizzato nei Paesi finanziariamente più evoluti e secondo procedure consonanti alle richieste degli stessi mercati.

Infatti, l'emissione di titoli direttamente in valuta, e non soltanto indicizzati ad alcune di esse, rende più ricettive le aspettative delle controparti, soprattutto in un periodo caratterizzato da frequenti ed intense oscillazioni dei cambi.

La norma consente, inoltre, di indicare di volta in volta, in relazione alle aree di prevalente sottoscrizione delle singole emissioni, il foro competente e la legge applicabile nell'eventualità di controversie, superando la preesistente normativa in materia di debito pubblico, incardinata sulla competenza esclusiva dei tribunali amministrativi, peraltro in riferimento ad un contesto storico orientato in larghissima prevalenza sulle emissioni nazionali.

D'altra parte, tale possibilità consentirà di conseguire, in diretta contropartita, più favorevoli condizioni di indebitamento. Circostanza, questa, di specifico rilievo in un periodo nel quale, per varie circostanze, il *rating* nazionale non risulta adeguatamente valutato nonostante l'effettiva potenzialità economica del Paese.

#### Articolo 10.

La legge 16 maggio 1989, n. 184, ha affidato al Centro italiano di ricerche aerospaziali (CIRA), società consortile senza fini di lucro cui partecipano le maggiori imprese del settore aeronautico e la regione Campania, la realizzazione e la gestione del « Programma nazionale di ricerche aerospaziali » (PRORA) che comprende una serie di iniziative di alto valore scientifico e tecnologico localizzate

nell'area di Capua. Il costo del programma, valutato in 750 miliardi di lire, grava sui fondi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno di cui alla abrogata legge n. 64 del 1986, ora trasferito alla nuova disciplina organica introdotta dal decreto-legge n. 415 del 1992, convertito dalla legge n. 488 del 1992. Con la legge 14 febbraio 1991, n. 46, è stato altresì definito l'ammontare del concorso dello Stato nelle spese di gestione del programma medesimo, che gravano sul bilancio del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

La norma introdotta dalla presente iniziativa è diretta ad eliminare l'incongruenza che si verificherebbe se, nell'attuazione del dettato legislativo, che ha in sostanza istituito un rapporto di tipo concessionario tra lo Stato e la CIRA, la società dovesse essere assoggettata alla tassazione diretta ed indiretta per le attività svolte nell'ambito del programma in questione, le cui opere, una volta realizzate, sono dichiarate, ai sensi della normativa suddetta, di pubblica utilità ed acquisite al patrimonio disponibile dello Stato.

Atteso che il ritardo nei tempi di realizzazione del programma, non ha sinora, in sostanza, consentito il formarsi di utili di gestione, che la società è tenuta peraltro a reinvestire in attività di ricerca, non si determina dall'attuazione della presente norma alcuna caduta di gettito per l'Era-

#### *Articolo 11.*

L'articolo 11 si ripropone di alleviare la difficile situazione delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali, che sono attualmente fortemente esposte col sistema bancario per la realizzazione delle iniziative in corso ed hanno pertanto necessità di ottenere l'erogazione dei previsti contributi per assicurare alle rispettive maestranze la prosecuzione del lavoro.

Per far fronte ai costi relativi agli impegni produttivi assunti per il rinnovo della flotta, per i quali le pregresse leggi

di settore hanno previsto gli interventi finanziari dello Stato in attuazione delle pertinenti direttive CEE, le predette imprese hanno dovuto fare ripetutamente ricorso al credito — a costi, notoriamente, crescenti — senza potere, a tutt'oggi, ricevere gli aiuti statali a ciò destinati a causa della carenza dei relativi fondi di bilancio.

La concreta erogazione dei contributi a tal fine disposti si rivela pertanto urgente e necessaria allo scopo di evitare il riaccutizzarsi di problemi occupazionali nel comparto, già prevedibili nel corso del 1993 a causa delle crescenti difficoltà che — nell'attuale situazione di mercato — i cantieri navali incontrano nell'acquisizione delle commesse.

Con la disposizione in parola è disposto quindi un opportuno adeguamento dei fondi necessari al completamento delle procedure di liquidazione definitive dei contributi di credito navale già concessi in base alla precedente legge 10 giugno 1982, n. 361, al completamento degli interventi di cui all'articolo 27 della legge n. 234 del 1989 (acquisto all'estero di navi usate), per iniziative già realizzate nei termini previsti ma che non è stato possibile assistere per carenza di fondi, nonché alla prosecuzione degli interventi di cui alla citata legge n. 234 del 1989 per la cantieristica e l'armamento.

Al comma 5 è prevista una modifica al regime dei contributi alla costruzione navale in favore delle sole aree della Campania e della Versilia in quanto si tratta di zone che presentano sintomi di crisi particolarmente accentuati nel settore della cantieristica, nel contesto della più generale crisi del settore stesso.

Per quanto concerne l'area napoletana è nota da tempo la particolare gravità dei fenomeni sociali conseguenti alle difficoltà occupazionali, con particolare riferimento alle zone di Castellammare di Stabia e di Torre del Greco.

La Versilia è stata colpita da una crisi economica anch'essa di notevole intensità, soprattutto in ragione degli effetti prodotti dalla recessione, che ha portato alla chiusura di numerose attività imprenditoriali,

dei contraccolpi subiti dal turismo per i fenomeni di mucillagine marginale, dei danni prodotti dalle ripetute alluvioni che hanno colpito la regione.

Nelle due citate aree la salvaguardia del settore cantieristico appare pertanto di particolare rilevanza ai fini dell'assetto della locale economia.

Ai commi 7, 8 e 9 si prevede inoltre la conferma dei contributi in favore delle società di navigazione Lloyd e Italia della Finmare per l'anno 1993, in attesa della revisione del programma di ristrutturazione dei servizi che terrà conto delle osservazioni formulate in materia dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

#### *Articolo 12.*

Com'è noto, col 31 dicembre 1991 è venuto a scadenza il sistema delle agevolazioni ai turisti stranieri motorizzati introdotto dalla legge 15 maggio 1982, n. 192, e successivamente prorogato dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556.

Ai fini di autorizzare la continuazione delle agevolazioni medesime venne inserita apposita norma nel provvedimento di urgenza recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative esaminato dal Parlamento nel corso del 1992, e più volte reiterato, che ha consentito la suddetta proroga sino al 31 agosto 1992, senza essere peraltro convertito in legge.

Con la norma ora proposta si intende regolarizzare il complesso dei pacchetti agevolati emessi dal 31 agosto al 31 dicembre 1992, che non hanno trovato capienza nelle disponibilità residue della apposita contabilità speciale istituita presso la Tesoreria provinciale dello Stato.

Si tratta, in sostanza, di somme che, ai sensi delle leggi suddette e delle vigenti convenzioni, il Ministero del turismo e dello spettacolo è tenuto a rimborsare all'ACI ed all'ENIT per il servizio assicurato ai turisti stranieri in ingresso in Italia con l'autovettura al seguito (soccorso stradale, informazioni ed assistenza telefonica, buoni benzina).

## RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).*

*Articolo 1.*

La complessiva autorizzazione di spesa di lire 451 miliardi nel triennio 1993-1995 consentirà di compiere un ulteriore passo in avanti nell'opera di potenziamento del settore irriguo, che ha avuto un primo forte impulso con la legge n. 140 del 1992, per il quale è stato stimato un complessivo fabbisogno di circa 2.000 miliardi.

I soggetti destinatari dei finanziamenti, che a differenza dei precedenti non si caratterizzano in termini di impegno ma di mere autorizzazioni di spesa, sono individuati nei consorzi ed enti di bonifica, persone giuridiche di diritto pubblico che, per compito istituzionale, elaborano i progetti degli interventi da realizzare, previa istruttoria che si svolge secondo le norme e le modalità previste per le opere pubbliche statali.

Le opere così realizzate fanno parte del demanio dello Stato.

Dalla realizzazione di tali interventi conseguirà, oltreché un positivo effetto in termini di sviluppo dell'attività agricola, un significativo incremento dei livelli occupazionali.

*Articolo 2 – comma 2.*

La norma stabilisce che una quota dei rientri per capitale ed interessi (nella misura di lire 100 miliardi annui per ciascuno degli esercizi nel periodo 1993-1997), relativi al Fondo istituito presso il Mediocredito centrale, ai sensi della legge n. 782 del 1980, sia riservata ad interventi di promozione industriale nel campo delle piccole imprese.

Dalla norma non conseguono oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

*Articolo 2 – commi 4 e 5.*

L'Artigiancassa provvede al sostegno finanziario delle imprese artigiane tramite, fra l'altro, interventi agevolativi finalizzati a ridurre il costo dei finanziamenti destinati alle imprese medesime.

Tali interventi sono effettuati a valere sulle disponibilità del Fondo contributi, reintegrato periodicamente da stanziamenti pubblici.

Negli ultimi esercizi, la discontinuità degli stanziamenti non ha consentito di assicurare correntezza ai flussi finanziari destinati al comparto artigiano. A seguito dell'esaurimento delle disponibilità, si è accumulato presso l'Artigiancassa un crescente volume di operazioni di credito e di *leasing* in attesa di agevolazione che, al 31 dicembre 1992, ammontava a circa 4.200 miliardi.

Tale situazione ha determinato un diffuso stato di crisi nelle imprese artigiane, che hanno dovuto rinviare la realizzazione dei programmi di espansione produttiva, con grave danno anche in termini occupazionali. Tale fenomeno, unito all'avversa fase congiunturale che sta attraversando l'economia, rischia di accentuare lo stato di crisi del settore, rendendo maggiormente pressante l'esigenza di un sostegno finanziario per l'imprenditoria artigiana, ai fini della ripresa degli investimenti e dell'accrescimento dell'occupazione, soprattutto giovanile.

Le prospettive operative per il 1993 sono evidenziate schematicamente come segue:

a) le domande di prestiti in attesa di agevolazioni al 31 dicembre 1992 ammontano, come si è detto, a circa 4.200 miliardi di lire, dei quali 3.450 miliardi provenienti dal Centro-Nord e 750 miliardi dal Mezzogiorno. Il minore ammontare delle giacenze relative ai territori meridionali deriva dalle maggiori disponibilità ad essi riservate in base all'attuale normativa;

b) il contributo disponibile per il 1993 è valutato in lire 150 miliardi derivanti dallo stanziamento iscritto nella tabella D della legge finanziaria per il 1993 (legge n. 500 del 1992);

c) al fine di adeguare le previsioni di spesa alla durata media dei prestiti da agevolare, si rende peraltro necessario prevedere anche il rifinanziamento dei fondi in questione per gli anni 1994 e 1995, pari ad un importo di 150 miliardi per ciascuno degli anni medesimi, portando le nuove disponibilità complessive del triennio 1993-1995 a lire 450 miliardi.

L'utilizzo di tali disponibilità, pur non coprendo integralmente il fabbisogno di finanziamento del settore riferito al 31 dicembre 1992, consentirebbe peraltro all'Istituto, applicando le nuove misure dei tassi artigiani previsti dal comma 5 dell'articolo in esame, di soddisfare una domanda di prestito valutabile nel limite massimo di circa 3.800 miliardi di lire. Ciò considerando coefficienti di moltiplicazione di contributi pari a 8,5. Inoltre si permette di attivare un volume di investimenti in macchinari e laboratori che potrebbe raggiungere i 5.000 miliardi. In relazione a tali investimenti, si prevede un accrescimento dell'occupazione nel comparto artigiano valutato intorno ai 35.000-40.000 posti di lavoro.

È da precisare che dopo l'utilizzo dei fondi stanziati dal presente articolo 2, resterebbero da agevolare circa 400 miliardi di prestiti riferiti al 1992 e l'intera domanda di prestiti che sarà presentata dalle imprese artigiane nel 1993, stimabile in 4.000 miliardi di lire.

*Articolo 2 – comma 6.*

Il comma 6 prevede il rifinanziamento della legge n. 317 del 1991 per complessivi 200 miliardi di lire nel biennio 1994-1995.

Il rifinanziamento è destinato ai seguenti interventi previsti dalla legge n. 317 del 1991:

a) articolo 6: concessione di crediti di imposta per l'acquisto di tecnologie avanzate;

b) articolo 7: concessione di crediti di imposta per l'acquisto di servizi reali;

c) articolo 8: concessione di crediti di imposta per spese di ricerca;

d) articolo 12: concessione di contributi in conto capitale per acquisto di tecnologie avanzate e di servizi reali.

Gli interventi di cui agli articoli 7 e 8 saranno attivati a seguito dell'imminente pubblicazione dei relativi regolamenti attuativi.

Per quanto riguarda gli interventi di cui agli articoli 6 e 12 in relazione all'acquisto di tecnologie avanzate sono state fino ad oggi presentate oltre 11.000 domande di agevolazione, di cui 8.620 idonee per la concessione delle agevolazioni.

Delle 8.620 domande idonee:

3.379 risultano riferite alla richiesta di credito d'imposta per un importo pari a 277,9 miliardi di lire;

5.241 risultano riferite alla concessione di contributi in conto capitale per un importo complessivo pari a 763,6 miliardi di lire.

A fronte di stanziamenti per credito d'imposta pari ad oltre 400 miliardi e a 501 miliardi di lire per il contributo in conto capitale, il rifinanziamento potrà consentire la prosecuzione degli interventi di credito d'imposta ed un parziale accoglimento delle domande di contributo in conto capitale rimaste inevase a seguito dell'esaurimento dei fondi.

*Articolo 2 – comma 7.*

L'attività agevolativa prevista dalla legge n. 1329 del 1965 (cosiddetta « legge Sabatini ») è di particolare importanza per le piccole e medie imprese soprattutto nell'attuale, pesante congiuntura economica e occupazionale. L'operatività della legge Sabatini, come è noto, consente di ridurre il costo della dilazione di pagamento accordata dal venditore all'acquirente di macchine utensili e per la produzione. In tal modo la legge Sabatini opera un duplice stimolo:

a) verso i produttori di questi macchinari, che possono praticare migliori condizioni di pagamento;

b) verso gli acquirenti, agevolati rispetto a tassi di mercato attualmente onerosi.

L'esperienza della legge Sabatini è stata particolarmente utile nel sostegno al rinnovamento e ammodernamento del parco industriale italiano, agevolando investimenti nell'ordine di migliaia di miliardi ogni anno (quasi 6.000 miliardi nel 1991).

La carenza di fondi disponibili aveva indotto il Mediocredito centrale, che gestisce l'agevolazione prevista dalla legge Sabatini, a sospendere in via cautelativa l'operatività nello scorso novembre.

Il rifinanziamento di 200 miliardi al Fondo contributi agli interessi, di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 745 del 1970, convertito dalla legge n. 1034 del 1970, come modificato dall'articolo 3 della legge n. 295 del 1973, consentirà di finanziare investimenti aggiuntivi dell'ordine di 2.000 miliardi, da parte di circa 10.000 imprese, con indubbi effetti di sostegno ed espansione dei livelli occupazionali.

Il Mediocredito centrale ha anche riparametrato, a partire dal 1° marzo 1993, le soglie di questo intervento agevolativo così da ottemperare alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese.

#### *Articolo 3.*

Prevede il rifinanziamento del fondo di cui alla legge n. 517 del 1975 sul credito agevolato al commercio per un importo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Le somme in questione risultano inferiori alle effettive necessità di rifinanziamento del fondo, per il quale sono tuttora giacenti in attesa di approvazione circa 24.000 domande comportanti contributi per circa 2.900 miliardi di lire, a fronte dei quali il competente Ministero dispone di circa 100 miliardi derivanti da precedenti stanziamenti non ancora utilizzati.

Con la proposta integrazione potranno essere approvate circa 1.000 domande per un ammontare di finanziamenti di circa 250 miliardi di lire.

#### *Articolo 4.*

Prevede il rifinanziamento del Fondo nazionale di promozione e di sviluppo del commercio di cui al decreto-legge n. 9 del 1987, convertito dalla legge n. 121 del 1987. Le domande in attesa di finanziamento sono oltre 1.300 per un ammontare di contributi concedibili pari a circa 162 miliardi di lire. Il proposto rifinanziamento, pari a 30 miliardi annui per ciascuno degli anni 1994 e 1995, consentirà di soddisfare una quota rilevante delle richieste in giacenza e, in prospettiva, di rendere nuovamente operante il fondo anche in relazione ad una riapertura dei termini di presentazione delle domande, chiusi il 25 ottobre 1991, tenuto conto dell'aspetto innovativo di tale strumento di incentivazione.

*Articolo 5 – commi 1 e 3.*

Il fabbisogno finanziario che emerge in termini di pregresse esigenze d'intervento della GEPI S.p.a. è valutabile in circa 2.000 miliardi di lire. A questo fabbisogno pregresso è poi da aggiungere quello che deriva dalle maggiori esigenze d'intervento della GEPI sia per effetto della pesante crisi che attualmente investe in via generalizzata il nostro apparato produttivo, sia per effetto dei processi di ristrutturazione conseguenti alla politica di privatizzazione delle imprese a partecipazione statale.

In tale contesto, le risorse finanziarie rese disponibili con il provvedimento in termini di limiti d'impegno, che verranno a determinarsi a regime nel complessivo importo annuo di lire 300 miliardi, consentiranno di dare una prima, forte risposta alla situazione di crisi in atto attraverso una ripresa degli interventi della GEPI, la cui capacità operativa verrà a stabilirsi in un importo complessivamente valutabile in circa 1.500-1.800 miliardi di lire sulla base della prevedibile evoluzione dei tassi d'interesse.

*Articolo 5 - comma 7.*

Le iniziative previste dai programmi di reimpiego curati dalla GEPI S.p.a. in Sicilia riguardano circa 1.000 unità di personale già assunto o da assumere.

Il relativo onere viene a determinarsi nel modo seguente:

<i>a) costi per prestazioni di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)</i>	
CIGS: lire 1.300.000 (massimo presunto 1993) × 1.000 × 12 .....	L. 15.600.000.000
<i>b) oneri accessori</i>	
Ass. fam: lire 70.000 (importo medio valori 1992) × 1.000 × 12 .....	» 840.000.000
Trattamento di fine rapporto: lire 1.532.000 (4° liv. metalmeccanici) × 1.000	» 1.532.000.000
Contributi INPS-IVS: lire 1.660.000 (retr. mens. 4° liv. metalmeccanici) × 26 × 12 per cento .....	» 5.179.200.000
	<hr/>
Totale ...	L. 23.151.200.000
	<hr/>
Totale in cifra tonda ...	L. 25.000.000.000
	<hr/> <hr/>

*Articolo 6*

Con il comma 1 viene autorizzato un programma di interventi per l'ammodernamento delle tre Forze armate. In tale quadro assume priorità l'immediata acquisizione di quattro unità navali, classe « Lupo », incluso il relativo supporto logistico, munizionamento ed elicotteri.

La Marina militare, nel quadro delle attività istituzionali di controllo e vigilanza dei bacini di crisi del Mediterraneo e limitrofi, ha l'esigenza di disporre di una adeguata linea di unità navali.

Al fine di dare soluzione a tali problematiche con l'urgenza che il caso richiede, si prevede l'acquisizione da parte dello Stato dei seguenti mezzi e materiali:

- quattro unità navali tipo « Lupo » e relativo supporto logistico;
- cinque elicotteri AB-212 e relativo supporto logistico;
- munizionamento missilistico e convenzionale.

I predetti mezzi e materiali saranno forniti con le necessarie modifiche per consentire l'inserimento nella linea operativa e logistica nazionale.

Il volume di risorse che potranno sviluppare i due limiti di impegno rispettivamente di lire 100 miliardi e di lire 150 miliardi, pur essendo condizionato dal tasso annuo dei mutui e dai termini di pagamento, è valutabile in circa 1.700 miliardi di lire.

Il rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge n. 808 del 1985 attraverso i due limiti di impegno di lire 50 miliardi ciascuno, di cui al comma 4, consentirà di soddisfare buona parte delle domande di contributo presentate dalle imprese aeronautiche al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il cui importo complessivo è dell'ordine di 1.000 miliardi di lire.

Il programma pluriennale di interventi per la riconversione dell'industria bellica, di cui al comma 7, prevede la complessiva spesa di lire 500 miliardi, che si configura quale limite di operatività finanziaria della disposizione stessa.

*Articolo 11.*

Lo stanziamento previsto dai commi 1 e 2 assicurerà la prosecuzione degli interventi relativi ad iniziative di costruzione e trasformazione navale ricadenti sotto il regime della VI Direttiva CEE n. 87/167, garantendo copertura, sia pure non esaustiva, ad iniziative finora non assistite per carenza di fondi ma che si trovano in uno stato avanzato di realizzazione.

Tenuto conto delle istanze ancora in essere ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 9 della legge n. 234 del 1989 si ha il seguente quadro:

considerato che l'aiuto ai cantieri, sia per le nuove costruzioni che per le trasformazioni, per i contratti al netto del contributo, è

pari al 38,89 per cento per quelli assunti nel biennio 1987-88, del 35,13 per cento per quelli assunti nel 1989 e del 25 per cento per quelli assunti nel 1990, il fabbisogno per l'erogazione dei contributi diretti ex articolo 2 della legge n. 234 del 1989 è valutabile in 2.235 miliardi di lire, così determinato:

*Nuove costruzioni.*

Anni	Investimento (miliardi)	Aliquota (contributiva)	Fabbisogno (miliardi)
1987-88 .....	809	× 38,89%	= L. 314,6
1989 .....	2412,9	× 35,13%	= L. 847,7
1990 .....	2587,1	× 25 %	= L. 646,8
	5809		L. 1809,1

*Trasformazioni.*

Anni	Investimento (miliardi)	Aliquota (contributiva)	Fabbisogno (miliardi)
1987-88 .....	203	× 38,89%	= L. 78,9
1989 .....	888	× 35,13%	= L. 312
1990 .....	140	× 25 %	= L. 35
	1231		L. 425,9

Totale contributo diretto ... L. 2235.

A tale contributo diretto bisogna aggiungere gli oneri per l'attuazione del contributo da calcolarsi, ai sensi del comma 9 dell'articolo 2 della legge n. 234 del 1989 come modificato dal comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 431 del 1991, in sede di liquidazione finale; tali oneri possono essere stimati in circa 1200 miliardi in relazione all'intero volume delle commesse, per cui gli oneri complessivi per l'attuazione dell'articolo 2 della legge n. 234 del 1989 possono stimarsi in 3435 miliardi di lire.

Gli stanziamenti già recati pari a 349,6 miliardi della legge n. 234 del 1989, a 15 miliardi della legge n. 107 del 1991 ed a 174,5 miliardi in limiti di impegno della legge n. 431 del 1991, corrispondenti a 917 miliardi di contributo compresi gli interessi eventuali di preammortamento e quindi circa 830 miliardi, sommano a totali 1194,6 miliardi.

Con tali stanziamenti si ha una copertura del 34,8 per cento dell'intero fabbisogno per cui necessitano ancora 2238,4 miliardi, corrispondenti a circa 500 miliardi in limiti di impegno.

Tale ulteriore fabbisogno si riduce a 440 miliardi con gli stanziamenti di cui al comma 1.

L'onere massimo per il contributo agli armatori ex articolo 9 della legge n. 234 del 1989, in base a quanto già esposto in merito all'articolo 2 della stessa legge, è valutabile in circa 250 miliardi di lire in limiti di impegno.

Gli stanziamenti recati dalla legge n. 234 del 1989 pari a 36 miliardi, quelli recati dalla legge n. 107 del 1991 pari a 55 miliardi e quelli disposti dalla legge n. 431 del 1991 pari a 60 miliardi sommano a 151 miliardi.

Con tale copertura si assicura il 60,4 per cento del fabbisogno per cui necessitano ancora 99 miliardi in limiti di impegno.

Tale ulteriore fabbisogno, si riduce a 79 miliardi con gli stanziamenti di cui al comma 2.

In ordine al comma 3, si evidenzia che la pregressa normativa di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 361, prevede che i contributi di credito navale vengano, in una prima fase, concessi in via preliminare e successivamente determinati in via definitiva, a fine lavori, a seguito dell'accertamento sul valore dell'opera realizzata.

Le ultime iniziative ricadenti sotto il regime di tale legge, già assistite in via preliminare, sono in corso di completamento; le norme di contabilità di Stato prevedono che i fondi in conto capitale possano essere conservati in bilancio unicamente nell'anno di stanziamento nonché in quello successivo; l'ultimo stanziamento (peraltro integralmente utilizzato) nel capitolo 7541 è stato relativo all'anno 1990. Dal corrente esercizio 1993 non sussistono pertanto più stanziamenti per liquidare i contributi relativi al maggiore valore della nave determinando in sede di liquidazione finale del contributo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 361 del 1982; occorre pertanto disporre dei fondi necessari a coprire le differenze positive che risultano, rispetto al calcolo preventivo del contributo.

Trattasi, in sostanza di far fronte a « debiti » dello Stato verso le imprese per quelle iniziative i cui lavori sono stati completati e per le quali la istruttoria amministrativa è da tempo conclusa; il fabbisogno ammonta a circa 18 miliardi di lire in limiti di impegno.

Per quanto attiene al comma 4, l'articolo 27 della legge n. 234 del 1989, così come modificato dalla legge n. 107 del 1991, ha previsto 28 miliardi di lire per le concessioni dei contributi volti ad incentivare gli acquisti all'estero di naviglio usato effettuato entro e non oltre il 31 dicembre 1990.

Con tali fondi è stato possibile erogare i contributi per 39 iniziative su di un totale di 51 per le quali sono state presentate istanze.

Sono rimaste inevase 12 domande che non è stato possibile accogliere per carenza di fondi.

Lo stanziamento previsto assicurerà la possibilità di accoglimento di tutte le istanze rimaste inevase, evitando così disparità di trattamento tra chi ha potuto godere del beneficio e chi no.

#### *Articolo 12.*

La spesa di 10 miliardi di lire autorizzata dall'articolo 12 corrisponde al maggior onere sostenuto fino al 31 dicembre 1992 da ACI

ed ENIT per la concessione delle agevolazioni ai turisti stranieri motorizzati che non ha trovato capienza nelle disponibilità della apposita contabilità speciale istituita presso la Tesoreria provinciale dello Stato.

Tali disponibilità, che al 30 marzo 1992 ammontavano a circa 23 miliardi di lire hanno consentito di sostenere fino al 31 agosto dell'anno medesimo la domanda di pacchetti turistici senza risultare peraltro sufficienti alla copertura della spesa relativa all'ultimo quadrimestre del 1992.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58.

*Decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1993.*

### **Interventi urgenti in favore dell'economia.**

#### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a sostenere il sistema produttivo, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, anche attraverso il rifinanziamento di organismi operanti nel campo degli interventi a medio termine;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, della difesa, della sanità, per i beni culturali e ambientali e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### **ARTICOLO 1.**

*(Interventi nel settore dell'irrigazione e della cooperazione agricola).*

1. Negli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, recante interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore dell'irrigazione e per il sostegno della cooperazione agricola, le parole: « ventennali » sono sostituite da quelle: « decennali ».

2. Per la prosecuzione del programma di opere individuate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è autorizzata la spesa di lire 47 miliardi per il 1993, di lire 147 miliardi per il 1994 e di lire 257 miliardi per il 1995.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 si provvede, quanto a lire 47 miliardi per il 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, come rifinanziata con la tabella *D* allegata

alla legge 23 dicembre 1992, n. 500; quanto a lire 147 miliardi per il 1994 e a lire 257 miliardi per il 1995, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

#### ARTICOLO 2.

*(Interventi per le medie e piccole imprese).*

1. All'articolo 2, primo comma, lettera *a*), della legge 28 novembre 1980, n. 782, al primo periodo, dopo le parole: « iniziative da realizzare da piccole e medie imprese », sono inserite le parole: « , ivi comprese operazioni di consolidamento a medio o lungo termine di passività a breve termine e prestiti partecipativi » ed al periodo: « I rientri per capitale ed interessi delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni. » sono aggiunte le parole: « , salvo quanto stabilito al secondo comma. ».

2. All'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 782, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I rientri per capitale ed interessi vengono accantonati nella misura di lire 100 miliardi annui, per ciascuno degli esercizi 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997, per la costituzione, presso il Mediocredito centrale, di un Fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, o ad operatori aventi sede in Italia ed autorizzati all'investimento nel capitale di rischio di piccole e medie imprese, da impiegare, in aggiunta alle risorse proprie, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese organizzate come società di capitali o come società cooperative, con sede in Italia. Tale fondo potrà essere altresì utilizzato per l'istituzione di forme di agevolazioni finalizzate al consolidamento dell'indebitamento a breve termine delle piccole imprese, attraverso interventi a favore di consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, con particolare riguardo per le imprese con sede nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno stabilite la durata, le garanzie, le modalità ed ogni altra condizione per la concessione delle anticipazioni a valere su detto fondo in linea con la normativa comunitaria per gli interventi a favore delle piccole e medie imprese. I rientri delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni con le finalità e le modalità di cui al presente comma. A fronte delle partecipazioni temporanee e di minoranza al capitale di rischio di piccole e medie imprese di cui al presente comma, è

consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, cui viene conferita una somma pari al 10 per cento delle disponibilità annue del Fondo di cui al presente comma. Le somme accantonate ed i relativi rientri sono tenuti dal *Mediocredito centrale in conti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato.* ».

3. Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è incrementato della somma di lire 100 miliardi per l'anno 1991. Al corrispondente onere si provvede a carico delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7743 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

4. Il Fondo di cui al comma 3 è altresì incrementato di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

5. Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è sostituito dal seguente:

« Il tasso di interesse agevolato annuo minimo, comprensivo di ogni onere accessorio o spesa, da praticare sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilito come segue:

a) per le aree di cui all'obiettivo n.1 del regolamento CEE n. 2052/1988: 55 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane;

b) per le aree di cui all'obiettivo n.2 del regolamento CEE n. 2052/1988: 65 per cento del tasso di riferimento sopra precisato;

c) per le rimanenti zone: 75 per cento del tasso di riferimento come sopra precisato. ».

6. Il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è integrato della somma di lire 100 miliardi, per ciascuno degli anni 1994 e 1995, per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

7. All'articolo 44, primo comma, lettera i), della legge 25 luglio 1952, n. 949, come modificato dall'articolo 1, n. 3), secondo comma

del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 1976, n. 350, le parole: « assicurando alle imprese insediate nel Mezzogiorno il 60 per cento delle disponibilità di finanziamento e il 40 per cento alle rimanenti zone, con particolare riguardo a quelle in cui si manifestino fenomeni di depressione economica o problemi occupazionali derivanti da crisi congiunturali di settore. Nel caso che il 60 per cento non venga esaurito dalle domande relative al Mezzogiorno esso dovrà essere destinato alle zone rimanenti con gli stessi criteri » sono sostituite dalle seguenti: « assicurando priorità di finanziamento alle domande presentate dalle imprese localizzate nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 ».

8. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. La definizione di piccola impresa, l'intensità delle agevolazioni concedibili ai sensi della presente legge e gli investimenti oggetto delle stesse saranno adeguati, a decorrere dal 1° luglio 1993, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per la parte di competenza, del Ministro del tesoro, alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, tenuto conto delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità europee. ».

9. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dovrà essere adeguata alla disciplina comunitaria la normativa in vigore relativa agli aiuti alla piccola e media impresa.

10. La dotazione del Fondo contributi di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è integrata della somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

11. Per consentire l'immediata attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per gli insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione, i consorzi di sviluppo industriale, di cui al comma 5 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, formulano alla regione territorialmente competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie proposte di adeguamento ed aggiornamento dei piani degli agglomerati industriali attrezzati. Le proposte si intendono accolte, qualora, entro i trenta giorni successivi, la regione non adotti un provvedimento negativo.

12. Ai consorzi di cui al comma 11 si applica la normativa generale in materia di società per azioni. Il controllo regionale si esplica sui piani economici e finanziari.

13. L'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. La regione Friuli-Venezia Giulia può istituire, con legge regionale, un Fondo di rotazione speciale, costituito da stanziamenti ordinari della regione, per la concessione di finanziamenti a medio termine, della durata massima di dieci anni, a favore delle aziende artigiane preferibilmente associate in consorzi. La misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonché i criteri e le modalità relativi, sono determinati, nel rispetto dei principi del diritto comunitario, con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.

2. Per la realizzazione del piano regionale di sviluppo è attribuito alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 50 dello statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, un contributo speciale di lire 220 miliardi per il periodo 1991-1997, di cui lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. ».

14. L'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — 1. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1 ed al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive, sono assegnati alla regione Veneto un contributo speciale di lire 8 miliardi per il periodo 1991-1994 in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Treviso collocate ad est del fiume Piave, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun anno, ed un contributo speciale di lire 50 miliardi, di cui 10 miliardi per l'esercizio 1992, 10 miliardi per l'esercizio 1993 e 15 miliardi per ciascuno degli esercizi 1994-1995, in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Belluno. ».

15. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 14, le somme iscritte al capitolo 7557 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli esercizi 1993-1995 devono essere attribuite alla regione Veneto. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

16. L'articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è abrogato.

17. Ai fini dell'attuazione del comma 13, le somme di lire 5 miliardi per l'anno 1991 e di lire 8 miliardi per l'anno 1992, conferite alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia (FRIE), di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 198, devono essere attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia.

### ARTICOLO 3.

*(Fondo per il credito agevolato al commercio).*

1. Il Fondo per il credito agevolato al commercio, di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è integrato di lire 50

miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

#### ARTICOLO 4.

*(Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio).*

1. Il fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio, di cui all'articolo 3-*octies* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, è integrato di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

#### ARTICOLO 5.

*(Interventi GEPI).*

1. In attesa di un provvedimento organico di riordinamento e di definizione dell'assetto azionario della GEPI S.p.a., per consentire l'immediata attuazione di interventi finalizzati alla ristrutturazione ed alla riconversione dell'apparato produttivo nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, la stessa GEPI è autorizzata a contrarre mutui decennali correlati agli importi dei limiti di impegno di cui al presente articolo.

2. Per l'urgente avvio degli interventi, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla GEPI S.p.a. anticipazioni in relazione alle somme derivanti dai mutui di cui al comma 1.

3. Gli oneri di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui di cui al comma 1 e gli oneri finanziari per le anticipazioni di cui al comma 2 sono posti a carico del bilancio dello Stato. L'importo dei predetti oneri è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere corrisposto direttamente agli istituti ed aziende di credito concedenti. Per tali finalità è autorizzato il limite di impegno di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

4. Fino al riordino delle partecipazioni statali di cui all'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, per gli enti di gestione azionisti della GEPI S.p.a. si intende sospeso l'obbligo di contabilizzare le perdite conseguenti alle rispettive partecipazioni nella GEPI stessa.

5. I criteri e le modalità per l'utilizzazione dei fondi di cui al comma 1 sono determinati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative dell'occupazione istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, e sono comunicati alla Commissione CEE prima della loro applicazione.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 pari a lire 100 miliardi per l'anno 1993, a lire 200 miliardi per l'anno 1994 e a lire 300 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in termini di limiti di impegno, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è assegnata alla GEPI la somma di lire 25 miliardi per il medesimo anno, da utilizzare con le modalità di cui al comma 8 della predetta normativa. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

#### ARTICOLO 6.

*(Interventi per la razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva dell'industria bellica).*

1. È autorizzato l'avvio di un programma di interventi per l'ammodernamento delle Forze armate, con priorità per l'immediata acquisizione di quattro unità navali classe Lupo, incluso il relativo supporto logistico, munizionamento ed elicotteri, da adottare nel secondo semestre dell'anno 1993.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione della difesa può assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1993, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui o di altre operazioni finanziarie contratti dai fornitori, correlati a limiti di impegno decennali di lire 100 miliardi con decorrenza 1993 e di lire 150 miliardi con decorrenza 1994.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1993 e a lire 250 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa (limiti d'impegno).

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati i limiti d'impegno decennali di lire 50 miliardi ciascuno per gli anni 1993 e 1994.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 4 si applicano i criteri, le procedure e le modalità già stabiliti con i provvedimenti previsti dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 1985, n. 808.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a lire 50 miliardi per il 1993 e lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (limiti di impegno).

7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche avvalendosi dell'Ufficio di coordinamento della produzione di materiale di armamento, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 luglio 1990, n. 185, definisce un programma quinquennale del complessivo importo di lire 500 miliardi per interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva dell'industria bellica, attraverso lo sviluppo delle produzioni in campo civile e duale.

8. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce modalità e criteri per l'attuazione del comma 7, con riferimento anche alla concessione di contributi e alla restituzione allo Stato, a valere sul ricavato a regime della vendita dei prodotti interessati, dei contributi medesimi.

9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7 per il triennio 1993-1995, pari a lire 80 miliardi per il 1993, a lire 90 miliardi per il 1994 e a lire 100 miliardi per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. A valere sulle somme versate al bilancio dello Stato nell'anno 1993 ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, ad iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno medesimo, una quota fino all'importo complessivo di lire 300 miliardi.

#### ARTICOLO 7.

*(Piano per la realizzazione di interventi nel settore dei beni culturali).*

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sulla base delle proposte degli organi centrali e periferici, coordinate dai competenti uffici centrali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, entro il mese di agosto dell'anno che precede quello di riferimento, il piano annuale per la realizzazione degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie da effettuare da parte degli organi centrali e periferici. Ai fini della formazione del piano possono essere presentati progetti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 10 febbraio 1992, n. 145. Il parere del Consiglio

nazionale per i beni culturali e ambientali sostituisce quelli previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552, ed ogni altro prescritto parere di organi consultivi dello Stato. Il piano può essere aggiornato, nell'ambito delle assegnazioni di fondi di ciascun ufficio, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, in caso di necessità, con decreto motivato del Ministro. Per l'esercizio 1993 valgono le proposte già avanzate e coordinate dagli uffici centrali ed il parere già espresso dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

2. I fondi necessari per effettuare le spese previste nel piano, da parte degli organi periferici e degli istituti centrali, sono messi a disposizione dei funzionari delegati, mediante ordini di accreditamento emessi soltanto sulla base del piano e in deroga al limite di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. I predetti funzionari assumono, a valere sui fondi messi a loro disposizione, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, le relative obbligazioni giuridiche che sono sottoposte al controllo successivo in sede di rendiconto.

3. I progetti per la realizzazione degli interventi sui beni statali e sui beni non statali per i quali lo Stato interviene direttamente, sono predisposti, con l'indicazione dei tempi di esecuzione, dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali. In caso di motivata impossibilità la predisposizione dei progetti può essere affidata, con apposita convenzione, ad istituti universitari o di alta cultura o a professionisti esterni. I compensi per gli incarichi affidati gravano sugli stanziamenti iscritti nel piano di spesa. I progetti degli interventi e i preventivi delle spese di cui al comma 1, nonché quelli gravanti sui fondi relativi ad esercizi precedenti il 1993 sono approvati dai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali fino ad un importo complessivo di lire 1.000 milioni e dal direttore generale del competente Ufficio centrale per importi superiori, in deroga ai limiti di spesa previsti dalle vigenti norme. Il predetto limite può essere modificato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. I provvedimenti di approvazione dei progetti, adottati dagli organi periferici e dai direttori generali relativamente agli interventi eseguiti dai funzionari delegati, sono sottoposti al solo controllo successivo in sede di rendiconto.

4. I responsabili degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali informano il competente Ufficio centrale, facendo pervenire, entro trenta giorni dalla data di formazione, copia degli atti adottati per la realizzazione degli interventi e ogni sei mesi dall'inizio dei lavori, nonché non oltre un mese dalla data di ultimazione dei lavori, una relazione tecnica inerente l'esecuzione del progetto. L'omesso invio degli atti e delle relazioni, accertato, previa controdeduzione scritta dell'interessato, dal competente dirigente generale, costituisce inosservanza delle direttive generali ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

5. Le procedure previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, si applicano

anche agli interventi e alle spese non inserite nel piano di cui al presente articolo. È abrogato il comma 1 dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 145.

#### ARTICOLO 8.

*(Proroghe di termini).*

1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, è differita al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

#### ARTICOLO 9.

*(Emissione di titoli del debito pubblico in valuta estera).*

1. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati, anche in deroga alle norme della contabilità dello Stato, denominazione, durata, prezzi, tassi d'interesse ed ogni altra caratteristica e clausola accessoria dei titoli da emettere in lire, ECU o in altre valute nonché le condizioni e ogni altra modalità relativamente all'emissione e al collocamento dei titoli medesimi. Con propri decreti il Ministro del tesoro fissa altresì le caratteristiche relative all'accensione di prestiti, nonché il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dall'indebitamento.

2. Il Ministro del tesoro può procedere con propri decreti al rimborso anticipato dei titoli, nonché ad eventuali operazioni di scambio fra titoli emessi e da emettere.

3. Ai fini della dismissione di azioni di proprietà del tesoro, il Ministro ha facoltà di stabilire con propri decreti quali titoli di Stato poliennali di nuova emissione o già emessi, purché con durata residua non inferiore a cinque anni, possono essere accettati in pagamento, anche al prezzo di emissione.

#### ARTICOLO 10.

*(Centro italiano di ricerche aerospaziali).*

1. Nell'articolo 11 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli utili conseguiti dal predetto Centro derivanti dallo svolgimento delle attività relative alla realizzazione del Programma PRORA di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, e reinvestiti nelle attività previste nell'ambito del programma medesimo sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi e devono essere imputati ad apposito fondo. I contributi concessi al Centro italiano di

ricerche aerospaziali ai sensi della predetta legge 16 maggio 1989, n. 184, e dalla legge 14 febbraio 1991, n. 46, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa. ».

#### ARTICOLO 11.

*(Industria cantieristica ed armatoriale e contributi per le società di navigazione).*

1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati alla costruzione ed alla trasformazione di navi ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e con le modalità stabilite dalla legge 31 dicembre 1991, n. 431, sono autorizzati, nel triennio 1993-95, limiti di impegno in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1993 e di lire 30 miliardi per l'anno 1994.

2. Per consentire ulteriori interventi a favore delle imprese armatoriali ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 della citata legge n. 234 del 1989, sono autorizzati, nel triennio 1993-95, limiti di impegno in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1993 e di lire 10 miliardi per l'anno 1994.

3. Per il completamento delle procedure per i saldi relativi alle determinazioni definitive dell'ammontare dei contributi già concessi in qualità di benefici di credito navale ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 361, come modificata ed integrata dalla legge 11 dicembre 1984, n. 848, titolo II, è autorizzata la spesa di lire 18.000 milioni quale limite di impegno per l'anno 1993.

4. Per consentire l'accoglimento delle istanze per iniziative assunte entro il 31 dicembre 1990 ai sensi dell'articolo 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234, rimaste inevase per carenza di fondi, è autorizzata la spesa di lire 12.000 milioni quale limite di impegno per l'anno 1993.

5. Per le aree particolarmente in crisi della Campania e della Versilia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, il Ministero della marina mercantile concederà i contributi per una nuova costruzione alle imprese navalmeccaniche che non abbiano già ottenuto alcun contributo a tale titolo, anche derogando a quanto disposto dal decreto del Ministro della marina mercantile 20 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, sempre che la costruzione abbia raggiunto un grado di realizzazione non inferiore al 15 per cento.

6. All'onere derivante dall'applicazione di quanto previsto nei commi da 1 a 4, pari a lire 70.000 milioni per l'anno 1993 ed a lire 110.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-95, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della marina mercantile.

7. Entro novanta giorni dall'approvazione del programma di riordino della Società di navigazione del gruppo Finmare i Ministri

della marina mercantile e del tesoro procederanno alla revisione del programma di ristrutturazione dei servizi stabiliti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, con decreto del Ministro della marina mercantile 28 febbraio 1987, e successive modifiche, tenendo conto anche delle osservazioni formulate in materia dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

8. In attesa della revisione di cui al comma 7, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di conferire certezza ai rapporti in corso, la corresponsione del contributo di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, e all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383, è condizionata al solo espletamento, per gli anni 1991 e seguenti, dei servizi di cui al programma di ristrutturazione, anche se esercitati con navi non di proprietà, che mantengono fino alla sopra citata revisione il carattere di indispensabilità per l'economia nazionale.

9. Il disposto di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383, è da intendersi nel senso che il riferimento al disavanzo gestionale dei singoli servizi, per gli anni 1991 e seguenti, è mero parametro di ripartizione dell'importo del contributo tra le due società, restando l'entità del contributo medesimo commisurata unicamente alla durata ed alle quote dei servizi attivati, anche con navi non di proprietà, rispetto a quelli complessivamente previsti dal programma.

#### ARTICOLO 12.

*(Turisti stranieri motorizzati).*

1. In relazione agli oneri derivanti dalla utilizzazione sino al 31 dicembre 1992 di pacchetti turistici da parte di cittadini stranieri motorizzati, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1993, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo e dello spettacolo.

#### ARTICOLO 13.

*(Entrata in vigore).*

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1993.

#### SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei ministri.*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

BARUCCI, *Ministro del tesoro.*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica.*

DIANA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.*

COSTA, *Ministro della marina mercantile.*

FABBRI, *Ministro della difesa.*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità.*

RONCHEY, *Ministro per i beni culturali e ambientali.*

COLOMBO, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.*

Visto, il Guardasigilli: CONSO.